



CORSO IN DIRITTO DELL'IMMIGRAZIONE

16 MAGGIO 2023
Avv. Anna Lisi

VISTI D'INGRESSO IN ITALIA

Entrare in Italia significa entrare nello spazio Schengen!

- Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
- Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990
- Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)
- Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)
- Regolamento (UE) n. 2018/1806 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

VISTI D'INGRESSO IN ITALIA

Normativa interna

- Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
- Decreto Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero)
- D.M. 11 maggio 2011 (Definizione delle tipologie dei visti d'ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento)

VISTI D'INGRESSO IN ITALIA

1. Visto di Transito Aeroportuale (tipo A) per il transito nelle zone internazionali degli aeroporti situati nei territori degli Stati membri e non consentono al titolare di entrare nello spazio Schengen;
2. Visto Schengen Uniforme (VSU), valido per il territorio dello Spazio Schengen, rilasciato per soggiorni di breve durata, (tipo C). La durata massima è pari a 90 giorni ogni 180 giorni, calcolati dalla data di primo ingresso. Gli ingressi possono essere uno, due o più ingressi. Se ricorrono le condizioni possono essere rilasciati Visti Uniformi Schengen con validità di un anno (C1), due anni (C2), tre anni (C3) o cinque anni (C5)
3. Visto a Validità Territoriale Limitata (VTL), validi soltanto per lo Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto (o, in casi particolari, anche per altri Stati Schengen specificamente indicati), senza alcuna possibilità di accesso, neppure per il solo transito, al territorio degli altri Stati Schengen. Costituisce una deroga eccezionale al regime comune dei VSU, ammessa soltanto per motivi umanitari, di interesse nazionale o in forza di obblighi internazionali.
4. Visto per Soggiorni di Lunga Durata o “Nazionale” (VN), validi per soggiorni di oltre 90 giorni (tipo D), con uno o più ingressi, nel territorio dello Stato Schengen la cui Rappresentanza abbia rilasciato il visto. I titolari di Visto D possono circolare liberamente nei Paesi Schengen diversi da quello che ha rilasciato il visto, per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre solo qualora il visto sia in corso di validità.

VISTI D'INGRESSO IN ITALIA

Richiesta presso Rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese di residenza

Termine rilascio 90 giorni dalla richiesta

Ai sensi dell'art.4, comma 2 T.U. Imm. «In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39.»

Avverso diniego è proponibile ricorso al TAR Lazio o al Tribunale ordinario di Roma in caso di rigetto di istanza di visto per motivi familiari

VISTI D'INGRESSO IN ITALIA

Requisiti generali/condizioni per l'ingresso

- Passaporto (validità almeno tre mesi successivi alla data prevista per la partenza);
- Giustificazione adeguata per il soggiorno previsto;
- Adeguati mezzi di sussistenza per il soggiorno previsto (in Italia stabiliti con direttiva del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2000) e ove previsto per il ritorno nel Paese di provenienza;
- Condizioni di alloggio;
- No segnalazione ai fini della non ammissione nel Sistema di Informazione Schengen;
- No minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni interne degli Stati membri (art. 4, comma 3, TU Imm. *«Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»*);
- Assicurazione sanitaria (ove prevista)
- Mezzi di trasporto (ove previsto).
- **Valutazione rischio immigrazione clandestina**

VISTI D'INGRESSO IN ITALIA

TIPOLOGIE DI VISTO PREVISTE DAL D.M. 11 MAGGIO 2011

- Adozione
 - Affari
 - Cure Mediche
 - Diplomatico
 - Gara Sportiva
 - Invito
 - Lavoro Autonomo
 - Lavoro Subordinato
 - Missione
 - Motivi Familiari
 - Motivi Religiosi
 - Reingresso
 - Residenza Elettiva
 - Ricerca
 - Studio
 - Transito Aeroportuale
 - Transito
 - Trasporto
 - Turismo
 - Vacanze-lavoro
 - Volontariato
- (manca visto per investitori)

VISTO PER MOTIVI UMANITARI

Art.25 Regolamento CE 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio consente il rilascio di un visto con validità territoriale limitata (VTL) per ragioni umanitarie

Tribunale Roma sentenza n. 22917/2019 del 28 novembre 2019 riconosce il diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di presentare domanda di protezione internazionale richiamando art.10, comma 3, Cost., nello stesso senso Tribunale di Roma, ordinanza del 24 maggio 2022.

In senso contrario Tribunale di Roma ordinanza del 25/28 febbraio 2022 ha negato la possibilità di ingresso al fine di presentare domanda di protezione internazionale sottolineando che tale facoltà può essere concesso soltanto nell'ambito dei cosiddetti *corridoi umanitari*.

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

Art.3, comma 4, T.U. Imm.: entro il 30 novembre con DPCM sono stabilite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo (c.d. **DECRETO FLUSSI**)

Art. 1 D.L. n.20/23: prevede emanazione di un DPCM per il triennio 2023 – 2025.

DPCM 29 dicembre 2022 quota complessiva massima di 82.705 unità così ripartite:

1. 30.105 lavoro subordinato non stagionale (settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia, turistico-alberghiero, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria (Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Peru' Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina));
2. 1.000 cittadini stranieri residenti all'estero, che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei Paesi d'origine *ex art. 23 T.U. Imm. (ora extra quote ex D.L. n.20/30)*;
3. 100 lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Venezuela;
4. 500 lavoro autonomo (particolari categorie);
5. 44.000 unità per lavoro subordinato stagionale nei settori agricolo e turistico-alberghiero;
6. 7.000 unità per conversioni (*quote per conversioni permessi studio ora extra quote ex D.L. n.20/23*).

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

«CLICK DAY» 27 marzo 2023 (60 giorni dopo la pubblicazione in G.U. del DPCM)

La sera del 27 marzo 2023 presentate circa 240.000 domande!

Presentazione domanda allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura
tramite portale Ministero Interno con SPID

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

Lavoro subordinato – art.22 T.U. Imm. Il datore deve presenta *«previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale»*:

- a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
- b) Adeguata sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva dell'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
- d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2 da parte di consulenti del lavoro o organizzazioni dei datori di lavoro (in passato verifiche svolte da Ispettorati del Lavoro – semplificazione prevista la prima volta con D.L. 21 giugno 2022, n. 76 ora a regime ex D.l: n.20/23 – resta la possibilità di controlli a campione)

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

La Questura competente effettua verifiche sul datore di lavoro (assenza condanne per favoreggiamento immigrazione o emigrazione clandestina, reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, reati *ex art.22*, comma 12, T.U. Imm.) e sul lavoratore (precedenti espulsioni, inserimenti nel SIS, reati *ex art.4*, comma 3, T.U. Imm.)

Il nulla osta è rilasciato in ogni caso qualora, nel termine di 60 giorni, non siano state acquisite dalla questura le informazioni di cui sopra (previsione introdotta dal D.L. n.20/23)

Il nulla osta al lavoro è rifiutato/ revocato se i documenti presentati sono stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti ovvero qualora lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro il termine di 8 giorni dall'ingresso in Italia, ovvero a seguito di eventuali controlli a campione dell'Ispettorato del lavoro

Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno se già rilasciato

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

Se la procedura si conclude positivamente lo Sportello Unico rilascia nulla osta al lavoro il quale viene trasmesso alla Rappresentanza diplomatico consolare competente alla quale il lavoratore deve rivolgersi per il rilascio del visto di ingresso

Entro otto giorni dall'ingresso in Italia il lavoratore e il datore di lavoro devono presentarsi presso lo Sportello Unico competente per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e l'acquisizione della modulistica da presentare per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato ha la durata di due anni e in caso di rinnovo massimo tre anni (previsione *ex* D.L. n.20/23)

La perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del permesso di soggiorno, il lavoratore può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e può ottenere un permesso di soggiorno per «attesa occupazione» della durata di un anno decorso il quale il permesso potrà essere rinnovato o in caso di nuova occupazione lavorativa o in caso di dimostrazione del permanere dei requisiti reddituali.

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

Lavoro subordinato stagionale- art.24 T.U. Imm. Stesso iter domanda lavoro non stagionale (richiesta nulla osta a Sportello Unico – rilascio nulla osta – visto d'ingresso)

Settori lavorativi: agricoltura e turistico/alberghiero

Autorizzata attività lavorativa per max 9 mesi

Possibilità rilascio nulla osta pluriennale (per lavoratore che abbia già fatto ingresso per lavoro stagionale e sia rientrato nel Paese di origine nei termini)

Possibilità di richiesta cumulativa da parte di più datori di lavoro (fermo restando il limite di 9 mesi)

Silenzio assenso in caso di mancata risposta dello Sportello Unico entro 20 giorni per lavoratore che abbia già fatto ingresso per lavoro stagionale nei 5 anni precedenti e sia rientrato nel Paese di origine nei termini

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

Lavoro subordinato stagionale– art.24 T.U. Imm. Stesso iter domanda lavoro non stagionale (richiesta nulla osta a Sportello Unico – rilascio nulla osta – visto d'ingresso)

Stesse verifiche *ex* Questura (procedura silenzio assenso)

Ipotesi di rifiuto revoca del nulla osta per irregolarità datore di lavoro/ditta (sanzioni per lavoro irregolare, mancato rispetto normativa previdenziale – diritti lavoratori ecc.) o se nei dodici mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, il datore di lavoro ha effettuato licenziamenti al fine di creare e un posto vacante che lo stesso datore di lavoro cerca di coprire mediante la richiesta di assunzione (in questi casi è prevista una indennità per il lavoratore)

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

Lavoro autonomo – art.24 T.U. Imm. Nulla osta provvisorio all'ingresso è rilasciato dalla Questura

Deve trattarsi di attività non riservata ai cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

Lo straniero deve dimostrare

- di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia (richiesta attestazione dei parametri economici finanziari necessari per iniziare l'attività economica)
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività (es. requisiti per l'iscrizione in albi e registri)
- Attestazione dell'ente competente che nulla osta al rilascio di eventuale licenza/autorizzazione ove occorrente
- Disponibilità di alloggio
- Disponibilità di reddito di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

Ingressi extra – quote

Art.21, comma 1 *bis*, T.U. Imm. possono essere autorizzati l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio (introdotto da D.L. n.20/23)

Art. 23 T.U. Imm. (modificato da D.L. n.20/23) Nell'ambito di programmi approvati dai Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito o dell'università e della ricerca possono essere previste attività di istruzione e di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato; all'inserimento lavorativo mirato nei settori produttivi italiani che operano all'interno dei Paesi di origine o allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

L'ingresso extra quota è autorizzato per lo straniero che abbia completato il programma di cui sopra.

Art. 26 *bis* T.U. Imm. Ingresso e soggiorno per investitori (investimenti o donazioni a carattere filantropico a sostegno di un progetto di pubblico interesse).

Art. 27 T.U. Imm. Ingresso per lavoro in casi particolari (es. lettori universitari di scambio o di madre lingua; i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico; traduttori e interpreti; lavoratori marittimi; lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero; personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto)

Richiesta nulla osta o comunicazione della proposta di contratto di soggiorno allo Sportello Unico

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI LAVORO

Ingressi extra – quote

Art. 27–ter T.U. Imm. (Ingresso e soggiorno per ricerca)

A favore di cittadino straniero selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'università che presenta domanda di nulla osta per ricerca, corredata dell'attestato di iscrizione all'elenco suddetto e di copia autentica della convenzione di accoglienza allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura–ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si svolge il programma di ricerca

Art. 27–quater T.U. Imm. (Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE)

Richiesto un titolo di istruzione superiore/percorso di almeno tre anni, e di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011

La domanda di nulla osta al lavoro è presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura–ufficio territoriale del Governo e deve contenere oltre al possesso dei requisiti e al contratto di soggiorno, l'importo dello stipendio annuale lordo che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

Agevolazioni per l'ingresso in Italia per lavoro per il titolare di carte blu rilasciata da altro Stato UE

Art. 27–quinquies (Ingresso e soggiorno nell'ambito di trasferimenti intra–societari)

Per dirigenti, lavoratori specializzati in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili, lavoratori in formazione, titolari di un diploma universitario, trasferiti ai fini dello sviluppo della carriera o dell'acquisizione di tecniche o metodi d'impresa e retribuiti durante il trasferimento.

L'entità ospitante presenta la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra–societario allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura–Ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede legale l'entità ospitante

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Art. 28 T.U. Imm.

Il diritto al ricongiungimento è riconosciuto al titolare di permesso per lungo soggiornanti o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari (in via giurisprudenziale allargato ad altre tipologie di permesso, es. permesso per residenza elettiva)

Per familiari di cittadini UE (e italiani) si applica il D. Lgs. n. 30 del 6 febbraio 2007 di attuazione della direttiva 2004/38/CE

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Art. 29 T.U. Imm.

Tipologie di familiari per i quali si può chiedere il ricongiungimento

- a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni e parte di unione civile;
- b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute

E' poi consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Art. 29 T.U. Imm.

Procedura:

Richiesta nulla osta allo Sportello Unico per l'immigrazione dal familiare in Italia e poi visto d'ingresso alla Rappresentanza diplomatico o consolare.

Requisiti (non richiesti al titolare di protezione internazionale):

- a) alloggio (richiesta cosiddetta idoneità alloggiativa ad eccezione della richiesta per un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, per il quale è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà).
- b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
- b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne.

VISTO – PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Art. 30 T.U. Imm.

Permesso di soggiorno per motivi familiari:

- a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore;
- b) agli stranieri regolarmente soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o UE o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento entro un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno originariamente posseduto;
- d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia.

PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Art.9 T.U. Imm.

Direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003

Requisiti:

- possesso da almeno cinque anni (assenze dal T.N. inferiori a sei mesi consecutivi e non superiori a dieci mesi nel quinquennio non incidono) di un permesso di soggiorno in corso di validità (richiesto anche per i familiari);
- reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale (in caso di richiesta relativa ai familiari richiesti stessi requisiti alloggiativi e di reddito previsti per il ricongiungimento);
- Superamento test lingua italiana livello A2 (eccezioni: minori anni 14, attestato A2 rilasciato da enti riconosciuti o CPIA, o crediti ottenuti nell'ambito dell'accordo di integrazione, diploma primo o secondo grado o Università, titolari protezione internazionale)

PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Direttiva 2003/109/CE del 25 novembre 2003

attesta il riconoscimento permanente del relativo status ma è valido per 10 anni (5 per i minori) allo scadere dei quali perde di validità e deve essere «rinnovato»

Costituisce documento di identità

(modifiche *ex art.*15 l. 23 dicembre 2021, n. 238 – Legge europea 2019–2020).

PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Non possono fare richiesta gli stranieri titolari di permesso:

- a) studio o formazione professionale;
- b) protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari delle varie tipologie di permesso per protezione;
- c) richiesta asilo;
- d) permessi di soggiorno di breve durata (superata);
- e) titolari status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

I periodi di soggiorno di cui a lettera a), b) e c), sono però computati nel calcolo dei 5 anni.

PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta:

- a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
- b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 (terrorismo);
- c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (abrogato/organizzazioni mafiose).

Deve in ogni caso essere considerata l'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine

PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Casi di revoca:

- a) se è stato acquisito fraudolentemente;
- b) in caso di espulsione;
- c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio (pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato)
- d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;
- e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.

Non può essere revocato per sopravvenuta carenza dei requisiti reddituali o alloggiativi

In caso di revoca può essere nuovamente chiesto dopo 3 anni e in ogni caso, se sussistono i presupposti è rilasciato permesso di soggiorno.

PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Il titolare di permesso UE lungo periodo può

«usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale»

PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Permesso UE rilasciato a titolari di protezione internazionale

- *contiene annotazione dello Stato che l'ha rilasciato;*
- *non richiesti requisiti alloggiativi per i familiari;*
- *non richiesto test italiano;*
- *rifiuto o revoca in caso di revoca o cessazione della protezione internazionale ma in caso di cessazione può essere rilasciato perm. UE senza annotazione o altro permesso per il quale sussistono i requisiti*

SANATORIE O EMERSIONI

Ultima disposta con l'art.103, D.L. n.34/2020 *«Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari»*

Nel corso della procedura sospesi i procedimenti relativi all'impiego di lavoratori irregolari

Lo straniero risulta temporaneamente regolare sul T.N. e non può essere espulso

SANATORIE O EMERSIONI

Usualmente richiesti:

- prova data ingresso prima di una certa data;
- settori lavorativi;
- requisiti contrattuali;
- Reddito datore di lavoro;
- alloggio straniero;
- contributo forfettario;

SANATORIE O EMERSIONI

Elementi ostativi datore di lavoro

- condanne reati inerenti sfruttamento del lavoro, immigrazione clandestina, ecc.;
- precedenti emersioni o procedure flussi non portate a compimento;

Elementi ostativi straniero

- espulsioni per pericolosità sociale;
- inserimento SIS;
- condanne determinate tipologie di reato;
- costituiscono minaccia.

SANATORIE O EMERSIONI

Richiesti pareri Ispettorato del lavoro e Questura

Possibilità subentro nuovo datore di lavoro o rilascio permesso di soggiorno per attesa occupazione

SANATORIE O EMERSIONI

Problematiche:

- alimenta illegalità;
- tempi conclusioni del procedimento;
- prova presenza;
- reddito datore lavoro/cause imputabili a datore di lavoro;
- inserimento SIS per problematiche relative al soggiorno.